



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Tributi

Repertorio generale n.2635

## DETERMINAZIONE n. 193 del 31 Maggio 2013

**OGGETTO:** Proroga legale del termine di scadenza dei contratti sottoscritti tra il Comune di Ortona e Soget Spa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **maggio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTO** altresì l'art 163 del T.U.E.L. L. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

#### **RICORDATO CHE:**

- Il Comune di Ortona riscuote l'IMU (ex ICI) e la TARES (ex TARSU) avvalendosi per esse del servizio di società esterne;
- Sino a dicembre 2012 ad effettuare il servizio di riscossione delle suddette imposte è stato il concessionario privato della riscossione "SOGET SPA";
- Dal 1° ottobre 2006, con legge dello Stato (D.L. 2 03/2005), è stata fatta una profonda riforma del sistema delle riscossioni delle imposte locali con creazione di un soggetto pubblico abilitato all'effettuazione del servizio di riscossione;

**RICORDATO** che gli accordi stipulati relativamente all'ICI, sono stati prorogati per legge giusti i seguenti atti:

- Sino al 31.12.2012, in forza dell'art. 10, commi 13-octies e 13-novies della L. 214/2011, giusto DPCM 25.03.2011 (determina n. 431 del 30.12.2011);

**RICORDATO** che l'accordo relativamente alla TARSU, è stato sottoscritto :

- Con determina n. 360 del 31.10.2012;

**CONSIDERATO** che a seguito di modifica introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174 DEL 2012, convertito con L. n. 213 del 07.12.2012, l'art. 7, comma 2, del D.L. 70/2011, conv. Con L. n. 106 del 12 luglio 2011, stabilisce:

- Alla lett. gg-ter) il nuovo termine del 30 giugno 2012 per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni;
- Alla lett. gg-quater, il nuovo termine sempre del 30 giugno 2012 a decorrere dal quale i comuni effettueranno la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie;

**RICORDATO** inoltre che l'art. 3 del D.L. 203/2005, sempre a seguito della stessa modifica normativa del dicembre 2012, stabilisce al comma 25 che:

- Fino al 30 giugno 2013, in mancanza di trasferimento effettuato ad altre società del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, compresa la riscossione coattiva dei tributi, nonché quelle di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate, fermo il rispetto di procedura di gara ad evidenza pubblica;
- Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICORDATO** infine che, in forza dell'art. 14 del D.L. 201/2011:

- Al 1° gennaio 2012 è entrata a regime l'imposta comunale sugli immobili (c.d. IMU) in sostituzione dell'ICI per cui l'accordo sulla riscossione dell'ICI deve ora riferirsi anche all'IMU;

- Dal 1° gennaio 2013 è entrata a regime la nuova tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) in sostituzione della TARSU/TIA per cui l'accordo sulla TARSU deve ora riferirsi anche alla TARES;

**LETTO** l'art. 14, comma 35 del D.L. 06.12.2011, n. 201, che statuisce che i comuni, in deroga all'art. 52 del d.Lgs n. 446/1997, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della TARSU/TIA, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;

**PRESO ATTO** quindi dell'ulteriore slittamento del termine del **31 dicembre 2012**:

- **Al 30 giugno 2013** per quanto riguarda l'accordo sottoscritto per la riscossione dell'IMU/ICI, in forza del nuovo termine introdotto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174 del 2012, in sostituzione di quello previsto dall'art. 3 del D.L. 203/2005, comma 25;
- **al 31 dicembre 2013** dell'accordo sottoscritto per la riscossione della TARES/TARSU in forza dell'art. 14, comma 35, D.L. 06.12.2011, N. 201;

**VISTA** la nota prot. 20130005374 del 22.02.2013 per l'IMU e la nota prot. 20130005376 del 22.02.2013 per la TARES con la quale il concessionario comunica la propria offerta;

**RITENUTO** quindi:

- di aderire a dette motivazioni e pertanto di accettare la modifica di che trattasi agli accordi vigenti;
- di fissare la proroga del contratto del servizio TARES/TARSU al 31 dicembre 2013;
- di fissare la proroga del contratto di servizio IMU/ICI al 30 giugno 2013.

## DETERMINA

1. Prendere atto dell'intervenuta proroga legale del termine di scadenza degli accordi sottoscritti tra il Comune di Ortona e la società Soget S.p.A., come identificati in premessa, alla data del 30 giugno 2013 per l'IMU/ICI e alla data del 31 dicembre 2013 per la TARES/TARSU;
2. Di accogliere la proposta di modifica degli accordi sottoscritti di cui in narrativa, giuste note pervenute agli atti al prot. 20130005374 del 22.02.2013 per l'IMU e la nota prot. 20130005376 del 22.02.2013 per la TARES, per le motivazioni in quest'ultime espresse;
3. Di rinviare alla scadenza del 30 giugno 2013 per l'IMU/ICI e al 31 dicembre 2013 TARES/TARSU ogni nuova determinazione in merito, fatte salve eventuali ulteriori proroghe di legge;
4. Di far sottoscrivere copia del presente atto a SOGET S.p.A. in segno di accettazione ed integrazione degli accordi contrattuali esistenti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile

Ortona, 31 Maggio 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*